



Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali




DIPARTIMENTO POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA'  
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA  
PEMAC V

Alla AGCI AGRITAL  
Via a. Bargoni, 78  
00153 Roma

E, p.c. Reparto Pesca Marittima  
Sede

Comando generale del Corpo  
delle capitanerie di porto  
- Reparto II  
- Reparto III - CCNP  
Sede

DG PEMAC  
Prot. Uscita del 25/09/2013  
Numero: **0018744**  
Classifica:



OGGETTO: DM 11 luglio 2013 – interruzione temporanea della pesca.

Con riguardo alla nota n. 618/PB in data 18 settembre 2013, si rappresenta quanto segue.

Come noto, il Decreto Ministeriale in oggetto disciplina non solo l'“arresto temporaneo obbligatorio” dell'attività di pesca con i sistemi a strascico e/o volante, nelle aree e nei periodi indicati all'art. 2, ma anche le “misure tecniche”, di cui al successivo art. 3, con il quale è comunque disposto il divieto della pesca, con i citati sistemi, nelle giornate di sabato, domenica e festivi, nonché le “misure tecniche successive all'interruzione temporanea”, di cui all'art. 4, che impone ulteriori specifici obblighi per le dieci settimane successive all'interruzione temporanea.

In particolare, il citato art. 4 impone, al comma 3, il divieto di esercitare la pesca con i suddetti sistemi, dal 22 luglio al 31 ottobre 2013, nei compartimenti marittimi dell'Adriatico - ad eccezione di quelli di Monfalcone e Trieste - e dello Ionio “..entro una distanza dalla costa inferiore alle 6 miglia ovvero con una profondità d'acqua inferiore a 60 metri.”, con l'unica deroga, prevista al successivo comma 4, per le unità iscritte in IV categoria, abilitate alla pesca costiera locale entro le sei miglia, che sono autorizzate a pescare oltre le quattro miglia dalla costa.

Fermo restando quanto sopra, l'art. 5, comma 1, sancisce in maniera perentoria che “Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca di cui agli artt. 2 e 4 è fatto divieto di esercitare l'attività di pesca, nelle acque del compartimento in cui si attua la misura, anche alle unità da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati. ..”.

Ne consegue, che anche le unità provenienti da Compartimenti diversi da quelli interessati dalla misura in atto, qualunque essi siano, devono rispettare le prescrizioni che interessano tale area, ivi incluso il divieto di pescare entro una distanza dalla costa inferiore alle 6 miglia, ovvero con una profondità d'acqua inferiore a 60 metri, fatte salve le citate deroghe, nonché per il numero massimo di giornate sancite dal decreto stesso.

Ciò premesso, si invitano le Autorità marittime preposte all'attività di controllo, nel voler vigilare sul rispetto della corretta applicazione della normativa in parola.

Il Direttore Generale *ad interim*  
Emilio Gatto

